

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
per la concessione di un contributo a favore della Società Ferrovie  
regionali ticinesi in Locarno per la copertura sul disavanzo 1950  
del servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

(del 22 gennaio 1952)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

La Società delle Ferrovie regionali ticinesi in Locarno ha chiesto, con istanza 28 luglio 1951 all'Ufficio federale dei Trasporti in Berna, il versamento di un contributo dal fondo speciale di compensazione istituito nel 1947 fra le imprese ferroviarie e di navigazione, per coprire il disavanzo dell'esercizio 1950, del servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

Il deficit dell'esercizio 1950 è stato accertato in Fr. 71.130.— dall'Ufficio federale dei Trasporti ed è dovuto, secondo le dichiarazioni della Società delle ferrovie regionali ticinesi, in parte alle aumentate percorrenze dei natanti richieste dall'apertura delle Isole di Brissago, e che dovettero essere coperte con battelli italiani a condizioni più onerose e, secondariamente, alle spese di avviamento della motonave « Delfino » per l'uso di doppio personale, per un certo periodo di istruzione. Inoltre si sono dovuti sottoporre a revisione i due battelli « Fortuna » e « Traviata » e rinforzare i pontili d'approdo e sostituire diversi piloni.

L'Ufficio federale dei Trasporti è disposto a mettere a disposizione delle FRT, prelevandolo dal fondo di compensazione, un importo di Fr. 35.565.—, corrispondente al 50 % del disavanzo, a condizione che il Cantone Ticino, dal canto suo, partecipi con una somma equivalente.

La partecipazione della Confederazione all'azione di soccorso si fonda sulle disposizioni dell'art. 3 del decreto federale 27 ottobre 1949, secondo le quali possono essere concessi sussidi e prestiti per coprire i disavanzi d'esercizio soltanto se i Cantoni interessati partecipano a tale aiuto nella proporzione di almeno il 50 % dell'importo complessivo. In base a queste disposizioni, non partecipando il Cantone all'azione, la Società (che deve già far fronte a molte difficoltà per garantire un servizio regolare) verrebbe posta nella condizione di non poter incassare il contributo federale e di aggravare così la sua posizione economico-finanziaria.

Secondo il citato art. 3 del decreto federale 27 ottobre 1949, il Cantone avrebbe la facoltà di chiamare a contribuire all'azione i Comuni interessati: trattandosi però di un importo non rilevante, della copertura del deficit d'esercizio e non di un risanamento generale della Società, non riteniamo opportuno il concorso dei Comuni.

Per uscire dal periodo degli esercizi deficitari la Società ha chiesto agli organi superiori di poter aumentare le tariffe già a far tempo dal 1952: sembra che la spesa per km. di percorrenza sia la più bassa di tutti i laghi svizzeri.

Con questo aumento la Società spera di poter sistemare i suoi bilanci e di non dover ricorrere a future sovvenzioni.

Per questi motivi vi invitiamo a voler dare la vostra approvazione all'unito disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, i sensi del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:  
*Lepori*

Il Cons. Segr. di Stato:  
*Galli*

Disegno di

## DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un contributo  
a favore della Società Ferrovie regionali ticinesi in Locarno  
(servizio di navigazione sul Lago Maggiore).

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
esaminato il messaggio 22 gennaio 1952 n. 342 del Consiglio di Stato;  
visto il decreto federale del 27 ottobre 1949 concernente la determinazione dei  
principi generali per la fissazione delle tariffe delle imprese ferroviarie svizzere,

*decreta:*

*Art. 1.* — Il Consiglio di Stato è autorizzato a versare un contributo di Fr. 35.565.— alla Società delle Ferrovie regionali ticinesi in Locarno, per la copertura del disavanzo 1950 del servizio di navigazione sul Lago Maggiore.

*Art. 2.* — Il contributo va iscritto alle uscite effettive del Dipartimento delle finanze: soccorso alle imprese di trasporto 1.3.1.5. - esercizio 1952.

*Art. 3.* — Il presente decreto, non di carattere obbligatorio generale, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.